



# **COMUNE DI CASTEL DI LAMA**

Provincia di Ascoli Piceno

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO**

### **DELLE**

### **CONSULTE COMUNALI**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2000 e aggiornato con le modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2010).*

## **I N D I C E**

ART. 1 Istituzione

ART. 2 Nomina e composizione delle Consulte

ART. 3 Convocazione e validità delle sedute

ART. 4 Competenze e obbligatorietà dei pareri

ART. 5 Verbali e approvazione dei pareri

ART. 6 Decadenza, dimissioni e discussioni - Normativa

ART. 7 Disposizioni finali

## **ART. 1**

### Istituzione

1. Nell'ambito delle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29, quarto comma, del vigente Statuto comunale, anche ai fini di promuovere e valorizzare nuove forme di partecipazione allo svolgimento democratico delle attività politiche - amministrative ed un apporto più diretto e sostanziale alla elaborazione degli atti, dei progetti e degli indirizzi politico/amministrativi, del Consiglio e della Giunta, sono istituite, con la partecipazione dei cittadini, delle associazioni sportive e culturali e dei Consiglieri Comunali, le seguenti Consulte comunali (Commissioni consultive miste):

- 1) Consulta n. 1 – Politiche sociali e del lavoro.
- 2) Consulta n. 2 – Politiche giovanili, culturali e sportive.
- 3) Consulta n. 3 – Urbanistica e assetto del territorio – tutela ambientale.

## **ART. 2**

### Nomina e composizione delle Consulte

1. I membri delle Consulte sono nominati dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dal suo insediamento. Ciascuna Consulta è composta dai seguenti membri:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Sei cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nominati dal Consiglio Comunale, di cui quattro designati dalla maggioranza e due designati dalla minoranza. La nomina avviene a scrutinio segreto con unica votazione nella quale ciascun Consigliere può esprimere una sola preferenza. Risultano nominati i cittadini che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora vi siano cittadini a parità di voti, per questi ultimi si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio e risulta nominato il cittadino con il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità risulta nominato il più anziano di età.

2. Le Consulte esercitano le loro funzioni nell'arco dell'intero mandato del Consiglio che le ha nominate e sono equiparate a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari permanenti.

3. I Consiglieri Comunali che ricoprono la carica di Assessore e di Presidente del Consiglio non possono essere nominati nelle Consulte Comunali. Tuttavia gli Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze ed i consiglieri con delega attinente partecipano di diritto alle adunanze delle consulte, prendono parte alla discussione, non hanno diritto di voto e, la loro presenza, non concorre a determinare il numero legale per la validità delle sedute.

## **ART. 3**

### Convocazione e validità delle sedute

1. Le Consulte tengono le loro riunioni per determinazione del Presidente della Consulta che ne regola i lavori e ne disciplina l'andamento delle sedute. Possono essere convocate, in via straordinaria, anche su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti, in questi casi la riunione per discutere gli argomenti richiesti, deve aver luogo entro otto giorni dalla presentazione della richiesta e, se urgente, entro tre giorni.

2. Quando vi sono argomenti o proposte di particolare rilevanza o di questioni che interessano più settori, due o più Consulte, su iniziativa del Presidente, possono riunirsi congiuntamente.

3. Gli avvisi di convocazione debbono essere diramati per iscritto almeno tre giorni prima di quello fissato

per la riunione e deve recare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il numero legale per la validità delle sedute richiede la presenza della maggioranza dei componenti ed è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta. Le sedute delle consulte sono pubbliche.

#### **ART. 4**

##### Competenze e obbligatorietà dei pareri

1. Le Consulte sono chiamate, nell'ambito delle rispettive competenze, ad esprimere il proprio parere di natura consultiva su affari, argomenti e provvedimenti di particolare rilievo attinenti la vita sociale, economica, culturale e civile del Comune.

2. Le Consulte esprimono, altresì, il proprio parere su argomenti che il Presidente del Consiglio, la Giunta, gli Assessori competenti, nonché un quinto dei Consiglieri Comunali o almeno due membri della stessa Consulta ritengono di sottoporre loro.

3. Il parere deve essere restituito dalla Consulta competente entro 8 giorni dalla data della riunione in cui è stato espresso. Relativamente ai pareri su argomenti di competenza del Consiglio e nei casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale può ridurre, motivandolo, il termine fino ad un massimo di tre giorni. Il parere espresso dalla Consulta viene assunto agli atti dell'Organo che lo ha richiesto.

4. Trascorso in modo infruttuoso il termine stabilito, senza alcuna giustificazione da parte del Presidente, il parere è da ritenersi favorevole.

#### **ART. 5**

##### Verbali e approvazione dei pareri

1. Durante le riunioni di ciascuna Consulta, per far fronte alle necessità organizzative e funzionali, il Presidente può avvalersi di un segretario, scelto fra i membri della consulta, con il compito di curare la redazione del verbale sintetico delle sedute che egli stesso sottoscrive, unitamente al Presidente.

2. Il Presidente può, altresì, affidare al predetto dipendente anche il compito di provvedere al tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al regolare funzionamento della Consulta, nonché il compito di curare la conservazione dei registri e degli atti in genere.

3. I pareri sulle proposte e sugli affari esaminati dalle Consulte, approvati a maggioranza dai componenti, vengono espressi, in modo sintetico, con relazioni scritte dal Presidente o da un membro da lui designato. Nel caso che non si è raggiunta l'unanimità di parere, ogni membro che lo vorrà potrà esprimere, in modo sintetico, la sua posizione nel verbale delle sedute.

#### **ART. 6**

##### Decadenza, dimissioni e discussioni - Normativa

1. I membri delle Consulte di cui al presente Regolamento sono tenuti al segreto d'ufficio ed all'osservanza della riservatezza in merito alle notizie ed alle informazioni raccolte, nell'esercizio delle loro funzioni, qualora le medesime abbiano carattere riservato.

2. Nei confronti dei membri delle Consulte che non intervengono alle sedute o che intendono dimettersi dalle Consulte stesse, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali, rispettivamente al quinto e al sesto comma dell'articolo 9 del vigente Statuto Comunale.

## **ART. 7**

### Disposizioni finali.

1. La discussione durante la riunione delle Consulte è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento, nonché dalle norme contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con contemporanea affissione, all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.